

OGGETTO: Determina di affidamento ex art. 63, co. 2, lettera c) del d. lgs. n. 50/2016

Il Dott. Andrea Parenti, in qualità di Amministratore della società Multiservizi Muggiò s.r.l.

Considerato che:

- si rende necessario, per la società Multiservizi Muggiò s.r.l., acquisire la fornitura di farmaci essenziali attualmente di scarsa o difficile reperibilità tramite attivazione del secondo canale così detto grossista, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività statutarie;
- la società Multiservizi Muggiò s.r.l. non rientra nel conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche e pertanto per nessuna merceologia sussiste alcun obbligo di adesione alle Convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti aggregatori né di ricorso al Mepa o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;
- a far data da 2022, la società Comifar spa, vincitrice di apposita procedura aperta di affidamento del servizio di fornitura farmaceutica, non è in grado di garantire l'approvvigionamento costante di medicinali indispensabili per soddisfare il fabbisogno della collettività, in coerenza con le finalità statutarie di Multiservizi Muggiò s.r.l.
- con missiva del 10/03/2023 la scrivente ha chiesto alla predetta società appaltatrice di fornire informazioni sul disservizio, e in particolare di stimare i tempi di superamento del disservizio medesimo;

Visti:

- l'art. 63, co. 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d. lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione Trasparente;
- il Regolamento generale della società in materia di contratti sottosoglia, come aggiornato a gennaio 2021;

Dato atto in particolare che:

- l'affidamento in via d'urgenza non supererà, in ogni caso, la soglia dei 139.000 euro

Precisato che:

- l'affidatario è tenuto a compilare il DGUE in tutte le sue parti (esclusa la IV) e a trasmetterla a Codesta Società
- in capo all'affidatario in via d'urgenza non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- il possesso dei requisiti dell'affidatario è verificato dalla Società, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4;
- l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire;
- La ditta esecutrice dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.;
- sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell'ANAC, approvate il 26/10/2016, all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:
 - o la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IVA), di cui all'art.93 comma 1 del d. lgs 50/2016;
 - o la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 d. lgs. n. 50/2016);

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura all'operatore economico Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa

Dato atto che l'appalto è stato registrato con **CIG (Smart Cig)** [Z913D3D420](#)

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

D E T E R M I N A

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- di affidare il servizio oggetto della presente procedura all'operatore economico indicato in premessa per la durata corrispondente al superamento del disservizio di cui sopra e nei limiti di spesa sopra esplicitati (139.000 euro);
- di stipulare il contratto, con l'operatore economico affidatario, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all'uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate già citate Linee Guida n. 4;
- di precisare, sin da ora, che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, è il responsabile amministrazione nella persona del Ragionier Miceli, il quale svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto (come consentito dalle Linee Guida Anac n. 3);
- di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che il presente atto verrà pubblicato e aggiornato sul profilo del committente, nella sezione "Società trasparente", all'indirizzo <https://www.farmaciamuggio.it/> con l'applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 33/2013.

Firma
L'Amministratore Unico
Andrea Parenti